



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
21/04/2020 U-rsp/2824/2020



U-MC/20

Circ. n. 544/XIX Sess./2020

Ai Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Associazione professionale composta da n.2 professionisti – comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo all'ex associato in qualità di libero-professionista – possibilità di utilizzare i requisiti conseguiti all'interno della associazione - richiesta parere - risposta dell'ANAC – **Delibera n.290 del 1 aprile 2020** – osservazioni

.....

Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la risposta fornita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) alla richiesta di parere inoltrata dal Consiglio Nazionale sul tema della spendibilità quale libero-professionista – nelle gare per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura – dei requisiti conseguiti dalla associazione tra professionisti composta da n.2 professionisti di cui in precedenza si faceva parte, a seguito di una sollecitazione proveniente dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti (in allegato).

Era dibattuta, infatti, la possibilità per il libero-professionista di comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti per la partecipazione agli affidamenti nel settore dei contratti pubblici, facendo riferimento ai requisiti posseduti dalla associazione professionale formata da due soli professionisti cui si era preso parte in qualità di associato, una volta che sia avvenuta la chiusura dello Studio associato, dato che la normativa non contiene indicazioni in proposito¹.

Via XX Settembre, 5
00187 – Roma, Italy
tel. +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

¹ Le stesse **Linee Guida ANAC n.1** – al paragrafo 2.2.2. **Requisiti di partecipazione** – affermano espressamente che: “Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici”.

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il tutto nasceva dal quesito di un iscritto che in passato aveva esercitato la professione di Ingegnere in forma associata con un Collegho (con quote pari al 50% per ciascuno) e che aveva deciso di chiudere lo studio associato e di aprire uno studio individuale. Dato che i requisiti economici e tecnici posseduti dall'interessato sono legati interamente all'attività svolta in precedenza tramite l'associazione professionale, l'iscritto domandava quali requisiti dell'associazione tra professionisti potesse utilizzare ai fini della partecipazione - in qualità di libero-professionista singolo - alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Come già accaduto in precedenza – per un caso in cui si verteva in materia di comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale da parte dell'ex socio di una società di ingegneria (v. la **circolare CNI 4/10/2019 n.430**, rinvenibile sul sito Internet www.cni.it) – anche in questa occasione, nel rilasciare il parere richiesto (v. il **parere CNI 19/02/2020** allegato), il Consiglio Nazionale aveva coinvolto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sollecitando un loro autorevole pronunciamento sul tema, in quanto di interesse generale.

Mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non si è ancora pronunciato², è giunta in tempi abbastanza solleciti la risposta dell'ANAC che – come la volta scorsa – riveste la forma della *delibera*.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, considerata la rilevanza e l'interesse generale della tematica, ha infatti ritenuto di far assumere al parere la forma di un "atto di carattere generale", a beneficio di tutti gli operatori del mercato", attraverso la **delibera n.290 del 1 aprile 2020**, che sarà pubblicata anche sul sito Internet istituzionale, nella sezione dedicata alle Linee guida n.1.

Il Consiglio Nazionale, dopo aver operato un sintetico riepilogo del quadro normativo vigente, aveva osservato che non risulta una soluzione esplicita e chiara della specifica questione sollevata, ovvero la spendibilità quale libero-professionista, ai fini della partecipazione ai bandi di gara, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica conseguiti dalla associazione professionale di cui si faceva parte come associato al 50% con altro professionista.

Fermo restando che l'ultima parola spetta alla amministrazione aggiudicatrice, una prima indicazione è stata quella di menzionare ed attestare nelle forme di legge il possesso dei requisiti economici e tecnici conseguiti nella propria vita professionale, specificando (ed evidenziando) i caratteri dello studio associato (nell'esempio di partenza: con quote pari al 50% per ciascuno degli associati).

Il CNI - sulla base di una interpretazione sistematica e alla luce della disciplina legislativa e regolamentare vigente - aveva pertanto espresso l'avviso che, nel caso

² E' giunta unicamente – con PEC del 25 febbraio 2020 (prot. CNI n.1630/2020) -, al momento, una nota di trasmissione da parte dell'Ufficio di Coordinamento del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che inoltra alla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del medesimo Dicastero la richiesta CNI datata 19/02/2020 ("Con riferimento all'unica nota del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, relativa alla richiesta di parere di cui all'oggetto, già indirizzata a codesta Direzione generale, si rimette alla competenza di codesta struttura il diretto riscontro al CNI con preghiera di tenere comunque informato lo scrivente Ufficio").

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

prospettato, l'iscritto potesse ragionevolmente dichiarare, in sede di partecipazione alle gare pubbliche, “il 50% di quanto fatturato dallo studio associato (in quanto detiene il 50% delle quote del medesimo) e il 100% dei servizi prestati in cui ha *personalmente* e *direttamente eseguito le relative prestazioni professionali*, sottoscrivendo gli elaborati progettuali” (v. allegati).

Accogliendo in parte l'impostazione prospettata dal Consiglio Nazionale nella richiesta di parere, **il Consiglio dell'Autorità**, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, per quanto concerne il libero-professionista, nell'**adunanza del 1 aprile 2020**, ha stabilito che:

- 1) deve ritenersi **ammissibile** la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n.1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), facendo riferimento al fatturato correlato ai servizi professionali svolti dal libero-professionista nell'esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art.3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale³;
- 2) deve ritenersi **opportuno**, “al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti”, che gli interessati procedano all'adozione di un atto sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato, contenente la ripartizione e l'attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio associato, in caso di scioglimento dell'associazione professionale e – nel caso in cui l'associazione continui ad operare – all'attribuzione del fatturato allo studio associato e ai professionisti uscenti;
- 3) deve ritenersi **ammissibile** la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n.1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), tramite le attività svolte dal libero-professionista nell'esercizio di una professione regolamentata per cui è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art.3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

Come si vede, l'Autorità Anticorruzione – a proposito dei **requisiti di capacità tecnica e professionale** di cui alle **lettere b) e c)** del punto 2.2.2.1, della Parte IV delle Linee guida n.1 – attribuisce piena validità al criterio della spendibilità dei servizi prestati tramite l'associazione professionale, dimostrabili e da comprovare attraverso la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte del professionista (la professione di Ingegnere, come noto, costituisce una tipica professione regolamentata “per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale”).

In altre parole: **il libero-professionista** – già componente di una associazione tra professionisti (non necessariamente con quote pari al 50% per ciascuno) - ai fini della partecipazione alle gare pubbliche per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura *uti singulus*, **potrà dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa** di cui alle lettere b) e c) delle Linee guida n.1 (avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad

³ Si evidenzia come, nelle *Premesse* della delibera n.290, l'Autorità Anticorruzione mostri come – ai fini della decisione – abbia tenuto in conto anche il disposto dell'art.5, comma 3, del DPR 22 dicembre 1986 n.917 (“*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”).

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare; avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni, di due servizi cc.dd. di punta)⁴ attraverso la indicazione delle attività professionali svolte all'interno dell'associazione, a condizione che si tratti di attività per le quali il medesimo professionista abbia personalmente sottoscritto i relativi elaborati tecnici.

Ri emerge dunque anche in questo frangente il ruolo centrale svolto dalla **sottoscrizione degli elaborati da parte del libero-professionista**, quale requisito formale che consente di assolvere al duplice requisito della comprova della paternità del progetto (e di ogni altro documento tecnico) e della correlata dimostrazione di capacità tecnica e professionale⁵.

Si tratta di un approdo interpretativo di grande rilievo, che conferma sostanzialmente quanto sostenuto dal Consiglio Nazionale nel parere datato 19/02/2020, indirizzato all'Ordine di Chieti e alle Autorità competenti.

La soluzione individuata dall'Autorità appare diversa per quanto concerne il **requisito del fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura (**lettera a**) del punto 2.2.2.1 della Parte IV delle Linee guida n.1).

Qui la delibera n.290 del 1 aprile 2020 compie un duplice passaggio.

In prima istanza, opera un generale riferimento al **fatturato legato ai servizi professionali svolti dal medesimo libero-professionista all'interno dell'associazione professionale** (rifuggendo quindi, nell'esempio formulato dal CNI, da una mera suddivisione in parti uguali del fatturato, in quanto associato con quota pari al 50%).

Allo stesso tempo – su di un piano diverso – l'Autorità Anticorruzione invita gli interessati a muoversi per tempo ed in maniera previdente, provvedendo già al momento della costituzione dell'associazione professionale ad individuare per iscritto quale sarà la ripartizione del fatturato tra i singoli componenti dello studio, nel caso di scioglimento dell'associazione tra professionisti (è evidente, dalle formule utilizzate, come l'ANAC abbia inteso formulare una soluzione valevole per tutti i casi di associazione composta da più professionisti e non solamente con riferimento all'ipotesi specifica prospettata dal quesito, di associazione composta da n.2 professionisti, con quote pari al 50% per ciascuno).

Pur se affrontato tramite un passaggio argomentativo assai stringato, risulta quindi che il Consiglio dell'Autorità abbia inteso fare riferimento – per quanto concerne il requisito di capacità economico-finanziaria – al criterio dei servizi prestati direttamente dal professionista all'interno dell'associazione professionale (ovviamente, da documentare) e non utilizzando il criterio delle quote possedute da ciascuno.

⁴ Nelle *Premesse* della delibera n.290 è invece detto – a proposito del requisito di cui alla lettera e), par.2.2.2.1, della parte IV, Linee guida n.1 dell'ANAC – che il requisito di capacità tecniche e professionali inerente il numero minimo di tecnici è riferibile unicamente al momento della presentazione dell'offerta, “non rilevando in tal caso l'organico del personale tecnico utilizzato negli anni precedenti”.

⁵ Come sottolineato dalla richiesta di parere datata 19/02/2020, anche il punto 2.2.2.4 delle Linee guida n.1 – a proposito della redazione di varianti – afferma che **“In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal professionista che intende avvalersene...”**.

Una conferma di ciò, in effetti, si ha nel passaggio in cui è detto che – ad evitare di utilizzare 2 volte lo stesso requisito – è auspicabile che tutti i professionisti dello studio associato sottoscrivano una dichiarazione che provveda a ripartire il fatturato tra i componenti, in caso di scioglimento dell'associazione professionale (una tale dichiarazione non avrebbe senso e non servirebbe, se il fatturato fosse già attribuibile a ciascuno in base a criteri obiettivi e matematici).

È da sottolineare, inoltre, che la delibera in esame mette a disposizione dei professionisti uno strumento, ma non impone obblighi.

Il tutto è testimoniato dall'utilizzo del verbo “potere” nella Massima che la stessa Autorità ha avuto cura di predisporre e inserire in testa al proprio pronunciamento e che per la sua importanza si riporta di seguito per intero:

*“Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il libero-professionista **può dimostrare**: (i) i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n.1, Parte IV, Punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti quale componente di un’associazione professionale e (ii) i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n.1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte quale componente di un’associazione professionale a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte”.*

Si tratta dunque di un risultato che *amplia le possibilità* – per il libero-professionista che partecipa agli affidamenti – *di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa* richiesti dal bando di gara, a tutto vantaggio dei principi di libera-concorrenza e al fine di favorire la più larga partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Viene infatti consentito, al ricorrere di determinate condizioni, di utilizzare l'esperienza professionale maturata in precedenza, tramite una associazione tra professionisti.

Si rimanda comunque alla integrale lettura della delibera n.290 del 1 aprile 2020 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, allegata.

Per il tramite di tale autorevole pronunciamento, sono stati affrontati e sciolti alcuni dei nodi interpretativi in tema di spendibilità dei requisiti conseguiti dalla associazione tra professionisti, una volta sciolto lo Studio associato, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale del libero-professionista nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Prima della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in discussione, non vi erano infatti indicazioni chiare circa il trattamento da riservare alla dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi da parte del libero-professionista, che avesse fatto parte come componente di una associazione professionale.

Grazie all'iniziativa delle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri si è giunti

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

allora ad un intervento chiarificatore dell'Autorità di regolazione, a vantaggio di tutti gli operatori del settore (non solo Ingegneri), considerata l'assenza di indicazioni puntuali nella normativa sui Contratti Pubblici.

Da notare che nelle *Premesse* del provvedimento è riportato che è stato "sentito" il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dunque si deve ritenere che il parere in questione sia frutto anche del coinvolgimento del MIT e costituisca il risultato – se non necessariamente di una condivisione – sicuramente di uno scambio di vedute anche con il Ministero di Porta Pia e questo ne rafforza gli approdi interpretativi.

Come riportato nella circolare CNI n.430/2019, il Consiglio Nazionale esprime allo stesso tempo l'auspicio che la questione delle capacità tecniche e professionali degli operatori dei servizi di ingegneria e di architettura trovi soluzione mediante *apposite previsioni legislative o regolamentari*, in modo da sottrarre i requisiti di partecipazione alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici, al mutevole orientamento delle Autorità amministrative, privo per definizione del valore e della efficacia di legge.

Si ritiene comunque, in conclusione, che la decisione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione costituisca, allo stato delle cose, un passo in avanti ed un elemento chiarificatore, nel senso della valorizzazione della pregressa esperienza professionale nel campo dei servizi di ingegneria e di architettura.

Tutti i destinatari sono pertanto invitati a curare la diffusione della presente circolare e della allegata **delibera ANAC n.290 del 1 aprile 2020** nel proprio ambito territoriale, a beneficio degli iscritti, delle stazioni appaltanti e delle imprese che operano nel settore.

Cordiali saluti.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)*




*IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)*



ALLEGATI:

- 1) Richiesta parere CNI del 19/02/2020;
- 2) Delibera ANAC n.290 del 1 aprile 2020.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



*Protocollo
Ordine degli Ingegneri*

/U-AZ/20

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it
uprot@anticorruzione.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – Ufficio Coordinamento
dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it
lucia.falsini@mit.gov.it

Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici
dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it
loredana.cappelloni@mit.gov.it
iolanda.deluca@mit.gov.it

Oggetto: Associazione tra professionisti – chiusura dello studio associato ed esercizio della professione in forma individuale – requisiti economici e professionali ai fini della partecipazione alle gare di progettazione – spendibilità - richiesta parere - prot. CNI n. 7432

Viene richiesto parere riguardo il quesito posto da un iscritto, che in passato ha esercitato la professione di Ingegneri in forma associata con un Collegha (con quote pari al 50% per ciascuno) e adesso ha deciso di chiudere lo studio associato e di aprire uno studio individuale.

Premesso che i requisiti economici e tecnici posseduti dall'iscritto sono legati interamente all'attività svolta tramite l'associazione professionale, l'interessato ritiene – per la partecipazione alle gare pubbliche di servizi in forma individuale – di poter dichiarare "il 50% dei fatturati realizzati negli anni scorsi dallo studio associato e il 100% delle prestazioni professionali eseguite negli anni interamente da me, anche se come contitolare dello stesso studio associato" e domanda conferma di tale affermazione.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

Una precisazione preliminare è d'obbligo.

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Non spetta al Consiglio Nazionale fornire interpretazioni ufficiali della normativa in materia di contratti pubblici, dovendo l'interessato, all'occorrenza, rivolgersi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

In secondo luogo è bene chiarire che il pronunciamento sulle domande di partecipazione alle gare pubbliche e quindi sul rispetto dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa spetta unicamente alla commissione di gara e non al Consiglio Nazionale, che non può in alcuna maniera sostituirsi alle autonome determinazioni della Stazione Appaltante.

Si vuol dire, in altre parole, che le osservazioni e considerazioni qui espresse non assumono valore vincolante e vanno intese fatti salvi eventuali diversi avvisi delle Autorità competenti, in sede di interpretazione ufficiale delle norme di legge vigenti.

Sulla comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa si rinvia alla ricostruzione della disciplina contenuta nella nota CNI 28/02/2019 allegata alla recente circolare CNI 4/10/2019 n.430, pubblicata sul sito Internet del Consiglio Nazionale, contenente ampi riferimenti legislativi e regolamentari.

Come si vede, le Linee Guida n.1 dell'ANAC (*"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*), aggiornate con delibera n.417 del 15 maggio 2019, affermano che "Il quadro normativo vigente non fornisce indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici".

Premesso che "le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti" (punto 2.2.2.2. delle Linee Guida n.1 cit.), le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sostengono che è possibile individuare una serie di requisiti prestazionali, tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura e in ossequio ai principi di adeguatezza, attinenza e proporzionalità.

In particolare, per i professionisti singoli e associati, è ivi previsto il riferimento al numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto oferente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (*Full Time Equivalent*), in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti (punto 2.2.2.1., lett. e)).

Bisogna dunque tenere conto – per un verso – delle previsioni dello specifico bando di gara¹ e – per altro verso – delle Linee Guida ANAC n.1 che, a quanto risulta, rappresentano le uniche indicazioni sulla questione.

Così, dopo aver dichiarato che per la dimostrazione di requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti

¹ Nel rispetto dell'art.83 del Codice dei contratti pubblici ("Criteri di selezione e soccorso istruttorio").

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

nella redazione di varianti, il punto 2.2.2.4. delle Linee Guida citate afferma che "In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene...".

Con il che – a parere del Consiglio Nazionale – ne risulta confermato il principio di carattere generale che, riguardo i servizi svolti, la comprova della paternità del progetto consiste nella sottoscrizione (eventualmente congiunta, nel caso dell'associazione professionale) degli elaborati progettuali da parte di colui che intende avvalersene.

E' noto, d'altra parte, che ai sensi dell'art.86, comma 4, del d.lgs. n.50/2016, l'operatore economico che per validi motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Passando all'esame della specifica questione sollevata – ovvero la spendibilità quale libero-professionista, ai fini della partecipazione ai bandi di gara, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica conseguiti dalla associazione professionale di cui si faceva parte come associato al 50% con altro professionista – occorre dare conto che, anche in questo caso, non risulta una soluzione esplicita e pacifica della problematica.

Spettando l'ultima parola alla amministrazione aggiudicatrice, una corretta procedura da seguire appare quella di menzionare ed attestare nelle forme di legge il possesso dei requisiti economici e tecnici conseguiti nella propria vita professionale, specificando i caratteri dello studio associato (quote pari al 50% per ciascuno).

La capacità tecnica andrà dimostrata con uno o più dei mezzi di prova menzionati dall'Allegato XVII, Parte II, del Codice, "in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi".

A questo proposito, appare coerente e ragionevole dichiarare i lavori eseguiti personalmente, come contitolare dello studio associato, fermo restando che – come per tutti i requisiti di partecipazione – tale attestazione sarà poi oggetto di autonoma valutazione da parte della stazione appaltante (ad es., per quanto concerne il numero dei tecnici, riconosciuto quale requisito spendibile).

L'associazione professionale costituisce infatti una forma di collegamento tra professionisti risalente alla legge 23 novembre 1939 n.1815² (art.1).

Generalmente si afferma che l'associazione tra professionisti (non avendo personalità giuridica) non costituisce un distinto centro di imputazione di interessi, dotato di autonomia strutturale e funzionale³

² La legge n.1815/1939 è stata abrogata dall'art.10, comma 11, della legge 12/11/2011 n.183 (legge di stabilità 2012). Allo stesso tempo, il comma 9 della medesima disposizione ha stabilito che: "Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

³ Ad esempio, secondo la Cassazione civile, 11 dicembre 2007 n.25953: "I professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti". In precedenza, invece, la Cassazione civile, I Sez., 23 maggio 1997 n.4628 aveva affermato che: "Quale che sia la natura giuridica dello studio associato, se società semplice, associazione atipica o contratto associativo con rilevanza esterna, esso si presenta come centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dai suoi

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Una conferma in questa direzione sembra derivare dal parere di precontenzioso dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.106 del 15 novembre 2007, ove è chiarito che: "Al di là del nomen utilizzato nelle associazioni di professionisti, il rapporto che intercorre tra i liberi professionisti non è di tipo societario: non si ha mai esercizio in comune di una attività professionale, ma semplice collegamento funzionale di attività che restano a tutti gli effetti individuali".

Per poi proseguire: "Infatti, nell'esercizio collettivo della professione intellettuale ciascun professionista è titolare dell'attività espletata, che non può essere imputata a soggetto diverso. La partecipazione ad una selezione di uno studio associato comporta, pertanto, la sottoscrizione dell'istanza da parte di tutti i singoli professionisti".

Quello fin qui descritto è il quadro normativo di riferimento.

E' possibile a questo punto formulare ulteriori osservazioni, che si sottopongono all'attenzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un autorevole parere.

Si vuole concentrare l'attenzione sulle parti delle Linee Guida ANAC n.1 concernenti il (diverso) fenomeno costituito dai Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (RTP) per verificare se le indicazioni ivi contenute possano essere vantaggiosamente utilizzate anche in altri casi.

Secondo il punto 2.2.3.3. delle Linee Guida citate, infatti, "La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale".

Ne deriva che, in caso di esecuzione di servizi di architettura e di ingegneria da parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), "ciascun componente del RTP matura un'esperienza spendibile come requisito ai fini della partecipazione a future gare corrispondente alla quota di servizi effettivamente svolta"⁴ (Delibera ANAC 15 novembre 2017 n.1175).

Ebbene, si ritiene che – ferma restando la diversa qualificazione giuridica – anche nell'ipotesi dell'associazione professionale possa valere il criterio della spendibilità pro quota dei servizi prestati tramite lo strumento associativo, qualora sia possibile individuare la parte di servizi prestati personalmente (ad es., tramite la sottoscrizione del relativo progetto).

componenti ed, appunto perciò, dotato di rilevanza esterna. Rientra pertanto, seppur privo di personalità giuridica, a pieno titolo fra quei fenomeni di aggregazione di interessi (es. società personali, associazioni non riconosciute, condomini edili, consorzi con attività esterna ed i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale, secondo il paradigma indicato nel capoverso dell'art.36 c.c.".

⁴ "Ciò implica che, in caso di RTP, il certificato di esecuzione relativo a servizi tecnici dovrebbe indicare le quote di partecipazioni di ciascun operatore economico al raggruppamento e fornire il dettaglio dei servizi eseguiti da ogni componente il RTP, al fine di consentire a ciascun operatore di spendere (solo) i requisiti effettivamente maturati" (ivi).

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Per rispondere al quesito dell'iscritto, al termine del descritto *excursus* normativo e alla luce delle indicazioni provenienti dall'Autorità di regolazione, in conclusione, si ritiene che – nel caso prospettato – egli possa ragionevolmente dichiarare, in sede di partecipazione alle gare pubbliche, il 50% di quanto fatturato dallo studio associato (in quanto detiene il 50% delle quote del medesimo) e il 100% dei servizi prestati in cui ha *personalmente e direttamente eseguito le relative prestazioni professionali*, sottoscrivendo gli elaborati progettuali⁵.

Si domanda comunque all'Autorità Nazionale Anticorruzione e al MIT autorevole conferma della ricostruzione e della soluzione prospettata, circa la spendibilità, quale libero professionista, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica conseguiti dall'associazione professionale composta da n.2 professionisti, di cui si faceva parte, in assenza di una chiara disciplina legislativa della problematica.

Si trasmettono pertanto le anzidette osservazioni e considerazioni, in funzione di collaborazione, alle Autorità in indirizzo, domandando un pronunciamento ufficiale sulla questione giuridica sollevata dall'Ordine territoriale degli Ingegneri di Chieti, a beneficio dei liberi-professionisti e di tutti gli operatori del settore dei servizi di ingegneria e di architettura.

Si sottolinea infine il carattere generale e di questione giuridica rilevante del quesito oggetto della presente nota, al fine di integrare – per la parte di competenza di ANAC – i requisiti fissati dal Regolamento 7 dicembre 2018, *regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione*.

In attesa di ricevere l'autorevole avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ANAC, per quanto di rispettiva spettanza, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

ALLEGATO:

- richiesta parere dell'Ordine degli Ingegneri di Chieti del 31/10/2019 - prot. CNI n.7432/2019 (per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per l'ANAC).

MC1311CH

⁵ Il riferimento alle attività tecniche eseguite direttamente e per le quali il professionista "abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte" è contenuto anche nella **delibera 15 maggio 2019 n.416** ("Parere in materia di dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali") dell'ANAC, allegata alla citata circolare CNI n.430/2019.

ALL.2

2.23.2.2

Pres

UFF. LEGALE

Da "protocollo@pec.anticorruzione.it" <protocollo@pec.anticorruzione.it>
A "segreteria@ingpec.eu" <segreteria@ingpec.eu>, "dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it"
<dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it>
Data mercoledì 8 aprile 2020 - 18:19

Riscontro nota U-fs/1338/2020 del 19.2.2020

Allegato(i)

segnatura.xml (2 Kb)

Delibera n 290 del 1 aprile 2020.pdf (395 Kb)

Invio parere_signed.pdf (211 Kb)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

10/04/2020 E-usp/2596/2020





Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 290 del 1 aprile 2020

Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria". Parere in materia di dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali.

Riferimenti normativi: articoli 23 e 46 del d.lgs. 50/2016; Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

Massima: *Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il libero professionista può dimostrare: (i) i requisisti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti quale componente di un'associazione professionale e (ii) i requisisti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte quale componente di un'associazione professionale a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 1 aprile 2020;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con nota protocollo U-fs/1338/2020 del 19.2.2020, assunta in pari data al protocollo dell'Autorità n. 14058, in merito alla possibilità di spendere quale libero professionista i «requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica conseguiti dall'associazione professionale composta da n. 2 professionisti, di cui si faceva parte, in assenza di una chiara disciplina legislativa della problematica»;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e, in particolare l'articolo 46 che individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*), che, in applicazione dell'articolo 24, comma 2, del predetto codice dei contratti pubblici ha definito i requisiti che devono possedere i soggetti di cui al predetto articolo 46;

VISTE le Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e

aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, e in particolare la Parte IV, punto 2.2.2., ove sono definiti i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento;

VISTO l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012*) che, al comma 11, ha abrogato la legge 23 novembre 1939, n. 1815 (*Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza*) e, al comma 9, ha fatto salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (*Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183*) che ha confermato l'applicabilità dell'articolo 10, comma 9, della richiamata legge 12 novembre 2011, n. 183 per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima;

VISTO l'articolo 5, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*), secondo il quale, ai fini delle imposte sui redditi, il reddito delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni è imputato a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, «l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali»;

CONSIDERATO che le Linee guida n. 1 consentono, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali, di utilizzare anche i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione nonché quelli inerenti la redazione di varianti «a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE», che «il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo» o che «d'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento»;

RITENUTO che il requisito di capacità tecniche e professionali di cui alla Parte IV, paragrafo 2.2.2.1, lettera e), delle Linee guida n. 1, inerente il numero di unità minime di tecnici, è riferibile al momento della presentazione dell'offerta, non rilevando in tal caso l'organico del personale tecnico utilizzato negli anni precedenti

SENTITO il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

DELIBERA

- di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale;
- di ritenere opportuna, al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti, l'adozione di un atto sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato con il quale si procede, in caso di scioglimento dell'associazione professionale, all'attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso in cui l'associazione continui ad operare, all'attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti;
- di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 aprile 2020

Per il Segretario Maria Esposito
Il Segretario Angela Lorella Di Gioia



FRANCESCO
MERLONI
ANAC
08.04.2020
14:12:51 UTC



Autorità Nazionale Antimafia e Antiracketto

Ufficio Regolazione Contratti Pubblici

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
segreteria@ingpec.eu

e p.c. Al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici
Direzione Generale per la regolazione e i
contratti pubblici
dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it

Oggetto: Parere in merito alla spendibilità quale libero professionista dei requisiti conseguiti dall'associazione professionale di cui faceva parte

A riscontro della comunicazione di codesto Consiglio, protocollo n. U-fs/1338/2020 del 19.2.2020, assunta in pari data al protocollo dell'Autorità n. 14058, con la quale è stato richiesto un parere circa «da spendibilità quale libero professionista, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica conseguiti dall'associazione professionale composta da n. 2 professionisti, di cui faceva parte», si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto opportuno esprimere lo stesso mediante un atto a carattere generale a beneficio di tutti gli operatori del mercato.

È stata, pertanto, adottata la delibera n. 290 del 1º aprile 2020, che si allega alla presente, liberamente consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità nella sezione inherente le Linee guida n. 1 – Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria –.

Il dirigente



ALBERTO
CUCCHIARELLI
ANAC
08.04.2020
16:10:48 UTC